



LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

**Criteria, modalità e strumenti per la Valutazione degli apprendimenti,
la descrizione e la certificazione delle competenze,
l'orientamento e l'autorientamento**

Aggiornate ai sensi

- Del DM n.328 del 22/12/2022 “Decreto di adozione delle Linee guida per l’orientamento, relative alla riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.”
- Del DM n.14 del 30 gennaio 2024 “Adozione dei modelli di certificazione delle competenze”
- del DM n.183 del 07/09/2024 “Adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”
- della LEGGE 1 ottobre 2024 , n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”;
- del DM n.3 del 09/01/2025 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”;
- della Nota all’OM 3 del 09/01/2025 “Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.”

**Approvate dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 31 ottobre 2017**

AGGIORNAMENTO
approvato dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 21 dicembre 2020 con delibera n. 33

NUOVO AGGIORNAMENTO
approvato dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 20 dicembre 2021 con delibera n.17

NUOVO AGGIORNAMENTO
approvato dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 9 maggio 2025 con delibera n.41



Indice

Premessa	p. 3
1 - valutare, descrivere, certificare.....	
1.a. Cosa?.....	
1.b. Come e con quali strumenti?.....	
1.c. Quando?.....	p. 4
1.d. Valutare nella scuola dell'Infanzia	
2 - modalità di comunicazione alle famiglie	p. 5
3 - validità dell'anno scolastico.....	
4 - ammissione alla classe successiva e all'esame di stato	
4.a. Criteri generali di non ammissione: scuola primaria.....	
4.b. Criteri generali di non ammissione: scuola secondaria.....	
5 - strategie ed azioni per il recupero e il miglioramento degli apprendimenti.....	p. 7
6 - esami di stato conclusivi del primo ciclo.....	p. 8
6.1. Ammissione agli esami di stato.....	
6.2. Criteri e modalità per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame.....	
6.3. Criteri per lo svolgimento, la correzione e valutazione delle prove d'esame..	
6.4. Voto finale.....	p. 9
7 - valutazione e inclusione.....	
7.a. Valutazione degli alunni con disabilità certificata.....	p. 10
7.b. Valutazione degli alunni con DSA.....	
7.c. Valutazione degli alunni stranieri.....	
7.d. Valutazione degli alunni in difficoltà.....	
8 - orientamento e autorientamento.....	
9 - Riferimenti normativi.....	p. 11

Allegato 1 - Acquisizione apprendimenti Indicatori di livello

Allegato 2 - Rubrica dei livelli di padronanza, comprensione e produzione del testo

Allegato 3 - Griglia di valutazione del comportamento

Allegato 4 - Descrizione dei processi formativi

Allegato 5 - Strumenti per l'osservazione e la descrizione delle competenze

Allegato 6 - Rubrica competenze di cittadinanza

Allegato 7 - Certificato competenze

Allegato 8 - Portfolio alunno e modello per consiglio orientativo

Allegato 9 - Esami di Stato: criteri ammissione e valutazione

Allegato 10 - Comunicazioni alle famiglie



PREMESSA

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

Dall'art.1 del D.Lgs.n.62/2017

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa [...]

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

1 - VALUTARE, DESCRIVERE, CERTIFICARE

1.a. Cosa?

In linea con le previsioni della normativa vigente, l'Istituto:

Valuta:

- 1) I livelli di apprendimento disciplinari (definiti nel curricolo verticale d'istituto);
- 2) Il conseguimento delle conoscenze e abilità relativamente all'insegnamento trasversale dell'Educazione civica¹;
- 3) La comprensione e produzione del testo, come percorsi di apprendimento trasversali, organizzati in verticale;
- 4) Il comportamento, riferito anche "allo sviluppo delle competenze di cittadinanza";
- 5) L'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative
- 6) Il percorso scolastico triennale;
- 7) Le prove scritte e il colloquio previsti nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- 8) L'esito finale dell'esame di Stato.

Descrive:

- 1) I processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale);
- 2) Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;
- 3) Il progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all'educazione civica;
- 4) La progressiva maturazione delle competenze di base, chiave, sociali e di cittadinanza mondiale;
- 5) Stili di apprendimento, capacità, talenti, inclinazioni.

Certifica:

¹ "In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall'intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari" (dalle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica).



- 1) La progressiva maturazione delle competenze di base, chiave, e di cittadinanza

1.b. Come e con quali strumenti?

Valuta:

- 1) Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento disciplinari, mediante voti numerici dal 4 al 10 (per la Sc. Sec. di I grado) e un giudizio descrittivo (per la Sc. Primaria) cui corrispondono indicatori e descrittori di livello (Allegato 1). La valutazione del livello degli apprendimenti avviene attraverso la somministrazione di prove di verifica strutturate e semistrutturate, anche comuni e per classi parallele in ingresso, in itinere e periodico-finali; colloqui individuali; analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti pratici complessi realizzate dagli alunni; gli esercizi o compiti esecutivi semplici e la risoluzione di problemi a percorso obbligato; gli elaborati scritti; i compiti autentici ...;
- 2) I progressi nella comprensione e produzione testuale, mediante rubriche organizzate in indicatori e descrittori di livelli di padronanza, relativi ai seguenti periodi didattici (Allegato 2):
 - a. Sc. Primaria, classi prima e seconda
 - b. Sc. Primaria, classi terza e quarta
 - c. Sc. Primaria, classe quinta - Sc. Sec. di I grado, classe prima
 - d. Sc. Sec. di I grado, classi seconda e terza;
- 3) Il comportamento, riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione, corrispondente a descrittori definiti a livello collegiale (comma 3, art.1 e comma 5, art.2 del D. Lgs.62/2017) (Allegato 3);
- 4) L'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, attraverso giudizio sintetico riportato su nota allegata al documento di valutazione;
- 5) Il percorso scolastico triennale della scuola Secondaria di I° con voto di ammissione espresso in decimi, secondo i criteri definiti dal Collegio dei Docenti;
- 6) Le prove scritte e il colloquio durante l'esame di Stato, secondo i criteri definiti dal Collegio dei Docenti (Allegato 9);
- 7) L'esito dell'esame di Stato, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.M. 741/2017.

Descrive:

- 1) I progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, periodicamente, mediante rubriche dei processi formativi in atto, riportate sulle schede di valutazione (Allegato 4);
- 2) Lo sviluppo delle competenze di base (disciplinari e trasversali) e di quelle chiave, tramite griglie di rilevazione, rubriche per l'osservazione sistematica, autobiografie cognitive (Allegato 5);
- 3) La maturazione delle competenze di cittadinanza (sociali e di apertura alla mondialità) è osservata e descritta attraverso apposite rubriche organizzate sulla base di indicatori e livelli di prestazione (Allegato 6).

Certifica:

- 1) I livelli di competenze previste dal Profilo dello Studente delle Indicazioni Nazionali e dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio, al termine delle classi quinte della Primaria e del primo ciclo di istruzione, tramite i modelli ministeriali di cui al DM741/2017 (Allegato 7).

1.c. Quando?



Per la valutazione si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

- a) La valutazione iniziale o diagnostica, interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...);
- b) La valutazione intermedia o formativa, volta ad accertare la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, ad adeguare la programmazione, a promuovere eventuali azioni di recupero, a modificare, all'occorrenza, tempi e modalità, a informare tempestivamente l'alunno circa il suo progresso orientandone gli impegni;
- c) La valutazione finale o sommativa, intesa a rilevare l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno, sintetizzata nei documenti di valutazione, quadrimestrali e annuali.

1.d. Valutare nella scuola dell'Infanzia

Nel nostro Istituto le scuole dell'infanzia mettono in atto la valutazione attraverso schede di osservazione per i traguardi di sviluppo delle competenze suddivise per i tre anni di frequenza.

La valutazione è intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione.

Per valutare in modo il più possibile oggettivo e avendo difficoltà ad applicare situazioni di vero e proprio testing si procede con osservazioni centrate sul comportamento verbale, motorio, logico, relazionale e suddivise nei vari campi esperienziali (Allegato 5): sono sia osservazioni strutturate (iniziali- intermedie – finali) che occasionali (si osserva cioè la coerenza al contesto e la pertinenza delle domande e delle risposte. Si tiene conto della documentazione prodotta (elaborati grafico-pittorici a tema, disegni liberi, percorsi grafici) delle esercitazioni pratiche (incollare, strappare, tagliare, colorare) e delle comunicazioni verbali (formulazione di domande, esposizioni orali, interventi guidati o spontanei, narrazione di episodi personali o di quanto ascoltato).

Le osservazioni sono argomento di riflessione condivisa tra le insegnanti per meglio orientare le strategie didattiche e il percorso.

2 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

"A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento" (dalla CM 1865/2017).

Queste le modalità:

- a) Valutazione in itinere: Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle famiglie attraverso le funzionalità del registro elettronico, il diario dell'alunno e colloqui individuali;
- b) Valutazione periodica e finale: Le schede di valutazione del primo quadrimestre e finali vengono inviate elettronicamente alle famiglie attraverso le funzionalità del registro elettronico e consegnate direttamente ai genitori (le sole schede di valutazione) negli incontri periodici scuola-famiglie valutazione a fine anno scolastico. Le schede contengono anche un giudizio sintetico sul comportamento e la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli



- apprendimenti conseguito dall'alunno. La scheda è corredata da nota separata recante valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative;
- c) Certificazione delle competenze: Al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, in appositi incontri scuola-famiglie, utilizzando i modelli di cui al D.M. 742/2017;
 - d) Situazioni particolari: In caso di carenze nell'acquisizione degli apprendimenti, di assenze ripetute, di comportamenti non corretti, i docenti di classe per la Primaria e il Consiglio di Classe per la Secondaria inviano alle famiglie, tramite gli uffici di segreteria, note concernenti l'andamento didattico-educativo dell'alunno (Allegato 10);
 - e) Ammissione alla classe successiva in presenza di voti inferiori ai 6/10. In caso di mancata o solo parziale acquisizione di apprendimenti per alunni, in sede di scrutinio finale, ammessi alla classe successiva, le famiglie vengono informate attraverso specifica comunicazione (Allegato 10).

3 - VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Come confermato dall'art.5, comma 1 del D. Lgs.62/2017 "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado".

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione, come disposto dall'art.14, comma 7 del D.P.R. 122/2009 e ribadito dall'art.5, comma 2 del D.lgs. 62/2017, sono tuttavia sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei Consigli di Classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Sulla base di quanto indicato dalla C.M. n.20 del 04/03/2017, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- a) Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:
 - Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del S.S.N.;
 - Assenze continuative di più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del S.S.N.;
 - Assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del S.S.N. attestante la gravità della patologia;
 - Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- b) Motivi personali e/o di famiglia:
 - Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria, assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
 - Gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino a un massimo di 5 giorni;
 - Rientro nel paese di origine per motivi legali o per attività lavorative dei genitori;
 - Uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza, per società riconosciute dal CONI;
 - Per esami presso il Conservatorio Statale.
 - "Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del



Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)".

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

4 - AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

4.a. Criteri generali di ammissione/non ammissione: Scuola Primaria

Condividendo appieno quanto disposto dal D.Lgs.62/2017 (art.3, comma 3), e ribadito dalla C.M. n.1865 del 10/10/2017², il Collegio dei Docenti considera la non ammissione alla classe successiva, nella scuola Primaria, quale evento eccezionale, volto unicamente a costruire le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, da evitare in ogni caso al termine della classe prima e da considerare limitatamente agli anni di passaggio a segmenti formativi che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati e il possesso di prerequisiti, mancando totalmente i quali, potrebbe risultare compromesso il successivo percorso (gli anni, vale a dire, del passaggio dalla seconda alla terza classe e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria).

Essa potrà dunque avvenire, con voto unanime dei docenti di classe, e con adeguata motivazione, solo in casi di eccezionale gravità, in cui si registrino, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- Assenza o gravi carenze nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
- Mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
- Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;
- Esito negativo di ogni documentato intervento di recupero e sostegno;

L'evento, opportunamente condiviso con le famiglie, dovrà essere opportunamente preparato con l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza.

4.b. Criteri generali di ammissione/non ammissione: Scuola Secondaria

Fermo restando, quanto disposto dall'art.5 del D.lgs. n.62/2017 in termini di "validità dell'anno scolastico", e dal Collegio dei Docenti, in deroga al medesimo articolo (cfr. il precedente punto 3), il Consiglio di Classe "può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo" (art.6 D.Lgs.62/2017), "nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza" (C.M: 1865/2017).

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, il Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno considerandone:

a) La situazione di partenza, tenendo conto di:

- Situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;

² "L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione [...].

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità" (C.M. 1865/2017).



- Svantaggio o deprivazione sociale (emarginazione, deprivazione culturale, povertà di stimoli e occasioni di apprendimento informale ...);
 - Provenienza e bagaglio linguistico-culturale diverso e famiglie difficili (stranieri, nomadi ... famiglie conflittuali e problematiche);
 - Difficoltà psicologiche non diagnosticabili come psicopatologie (scarsa autostima, ansia non controllata, bassa motivazione, comportamenti aggressivi o altre difficoltà di natura psicologica).
- b) L'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:
- Dei progressi in atto;
 - Del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curricolo;
 - Del grado di maturazione delle competenze di base;
 - Di eventuali motivi di salute o di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico;
 - Della possibilità dell'alunno di completare nell'immediato futuro il raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline;
 - Se sono stati adottati interventi di recupero o sostegno che si siano rivelati produttivi;
 - Delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- c) Indicatori comportamentali, tenendo conto:
- Della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - Della frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica;
 - Dell'impegno e la volontà di migliorare;
 - Dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - Del comportamento corretto e collaborativo.

Dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo dell'alunno, al solo scopo di creare le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, per garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico, al perseguimento del successo formativo e del progetto di vita dell'alunno, il Consiglio di Classe può deliberare all'unanimità o a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Fermo restando la necessità, per il Consiglio di Classe, di verbalizzare debitamente le motivazioni della decisione, (e, nel caso di voto non unanime, di registrare il nome dei docenti favorevoli e contrari all'ammissione) il Collegio dei Docenti fissa i seguenti criteri di non ammissione:

- Presenza di più insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva;
- Gravi carenze nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi;
- Esito negativo degli interventi di recupero documentati messi in atto;
- Mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell'alunno, pur in presenza di stimoli individualizzati;
- Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativi al comportamento e, in particolare, alle voci che attengono alla partecipazione, alla responsabilità, all'impegno.

L'intenzione della non ammissione sarà esplicitata prima della fine del II quadrimestre, per consentire la dovuta, preventiva comunicazione alla famiglia e all'alunno, per il quale, in ogni caso, saranno previsti interventi individualizzati di recupero o sostegno all'inizio dell'anno successivo.



5 - STRATEGIE ED AZIONI PER IL RECUPERO E IL MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Prima dello scrutinio finale, a seguito delle valutazioni periodiche, per gli alunni in situazione di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, i docenti di classe per la Primaria e il Consiglio di Classe per la Secondaria procedono come segue:

- a. Comunicano tempestivamente alla famiglia le difficoltà del ragazzo/a precisando le discipline in cui è insufficiente e le carenze specifiche;
- b. Attivano in orario curricolare percorsi individualizzati per recuperare le carenze rilevate;
- c. Offrono all'alunno la possibilità di frequentare corsi di recupero, in orario extrascolastico;
- d. Monitorano la situazione verbalizzando i progressi o le difficoltà;
- e. Comunicano alle famiglie l'evolversi della situazione didattica, attraverso un colloquio, di cui deve restare memoria.

Ad inizio anno, per gli alunni non ammessi alla classe successiva, e per quelli ammessi anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, vengono attivati percorsi extracurricolari individualizzati.

6 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO

Ai sensi dell'art.8, comma 6, del D.Lgs., n.62/2017, il D.M. n.741 del 03/10/17 è intervenuto a novellare la disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e delle operazioni ad esso connesse, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 10 del medesimo decreto legislativo.

6.1. Ammissione agli esami di Stato

Secondo quanto disposto dall'art.1 del D.M. citato, *"In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) *Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;*
- b) *Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249;*
- c) *Aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi"*.

La C.M. n.1865, del 10/10/2017, precisa: *"Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati [...].*

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10".

6.2. Criteri e modalità per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame

D.M.741/2017, art.2, comma 4. *"In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e*



le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”.

Il voto di ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, espresso in decimi, sintetizza il percorso di crescita culturale, personale e sociale, compiuto dall’alunno nel corso dei tre anni della scuola secondaria di primo grado e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito al termine del primo ciclo di istruzione.

Come tale, esso non può configurarsi come mera media matematica dei voti conseguiti nelle valutazioni periodiche e finali dell’ultimo anno, ma terrà conto anche:

- Del percorso dell’alunno in relazione alla situazione di partenza (cfr. punto 4.b)
- Delle osservazioni sistematiche in ordine ai seguenti indicatori di competenza (cfr. Linee Guida Per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione)
 - *Autonomia;*
 - *Relazione;*
 - *Partecipazione;*
 - *Responsabilità;*
 - *Flessibilità;*
 - *Consapevolezza.*

6.3. Criteri per lo svolgimento, la correzione e la valutazione delle prove d’esame

Come recita l’art.5 del D.M. 741/2017:

“6. La commissione, nell’ambito della riunione preliminare, predispone le prove d’esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14”.

Spettano, in ogni caso, al Collegio dei Docenti, fissare le deroghe al limite massimo di assenze previsto per validare l’anno scolastico (cfr. punto 3) e i criteri per l’assegnazione del voto di ammissione (Allegato 9).

Fatte salve le prerogative della commissione d’esame, e considerate le novità introdotte dall’art.8 del D.Lgs.62/2017 e dagli artt. Dal 6 al 10 del D.M. n.741/2017, in ordine alle prove scritte e al colloquio, il Collegio dei Docenti, inoltre, con le presenti Linee guida, si pronuncia su:

- a) La durata oraria e l’ordine di successione delle prove scritte, come segue:
 1. Prova scritta relativa alle competenze di italiano: 4 ore;
 2. Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche: 3 ore;
 3. Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni: 3 ore.
- b) I criteri per la correzione e la valutazione delle prove scritte e del colloquio (Allegato 10).

6.4. Voto finale

D.M. 741/2017 - Articolo 13 - (Voto finale e adempimenti conclusivi)

“1. Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare



il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito".

N.B. Su ogni altro aspetto qui non esplicitato, concernente l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, alle modalità del suo svolgimento e ai criteri per la valutazione degli alunni, ci si atterrà a quanto disposto dal D. Lgs.62/2017, dal D.M.741/2017 e illustrato dalla C.M.1865/2017.

7 - VALUTAZIONE E INCLUSIONE

“L'articolo Il del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione: alla classe successiva e all'esame di Stato” (dalla C.M. 1865/2017). Invariate rimangono anche le disposizioni relative agli alunni stranieri: “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani” (comma 8, art.1 D.Lgs.62/2017).

7.a. Valutazione degli alunni con disabilità certificata

Per gli alunni diversamente abili, la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l'esito scolastico i docenti faranno riferimento:

- Al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI;
- Al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall'alunno.

7.b. Valutazione degli alunni con DSA

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, la verifica e la valutazione degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, devono tener conto delle specifiche situazioni di tali alunni; a tal fine, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi o assegnati tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove di verifica così come previsto nel Piano Didattico Personalizzato (L. 170/2010)

7.c. Valutazione degli alunni stranieri



In linea con le indicazioni delle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (2014) e nell'ottica di una valutazione formativa, i docenti di classe per la Scuola Primaria e i Consigli di Classe, per la Secondaria, nel valutare il percorso dell'alunno straniero, prenderanno in considerazione i seguenti indicatori:

- Percorso scolastico pregresso dell'alunno;
- Risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L1 o L2;
- Risultati ottenuti nei percorsi disciplinari personalizzati per l'alunno;
- Impegno, la partecipazione, la progressione e le potenzialità di apprendimento.

Sul documento di valutazione, a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, possono essere espressi enunciati come di seguito:

- a) "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di apprendimento in lingua italiana L2 (nel primo quadrimestre);
- b) La valutazione espressa si riferisce al percorso personale in quanto l'alunno si trova nella fase di apprendimento di lingua italiana L2 (nel primo o secondo quadrimestre).

7.d. Valutazione degli alunni in difficoltà³

Per la valutazione degli alunni in difficoltà i Consigli di classe faranno riferimento:

- Ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all'apprendimento, sia alla maturazione personale;
- All'impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora molto incerto;
- Alla presenza di eventuali situazioni socio-ambientali che potrebbero aver influito negativamente sul processo di apprendimento.

8 - ORIENTAMENTO E AUTORIENTAMENTO

Le attività di orientamento della scuola sono finalizzate a porre gli alunni in condizione di definire in modo graduale la propria identità, sviluppando progressivamente la conoscenza di sé, la capacità di cogliere le dinamiche di cambiamento della società per riuscire ad interpretarla, agendo di conseguenza. Valorizzando anche le esperienze pregresse, la scuola previene la dispersione e l'abbandono scolastico orientando:

- Al riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle capacità e potenzialità individuali;
- Alla maturazione di capacità di scelta dei percorsi di formazione successivi, sulla base degli specifici interessi e delle personali attitudini;
- Alla conoscenza degli stili cognitivi e di apprendimento;
- All'assunzione di responsabilità.

E ciò attraverso:

- a) La progettazione di esperienze formative funzionali alla soluzione di situazioni problematiche (problem posing and solving); rispetto ad esse l'alunno dovrà essere sempre più in condizione di saper operare, in modo autonomo, scelte consapevoli e mirate;
- b) Moduli di orientamento formativo, ai sensi delle Linee guida adottate con DM 328 del 22/12/2022;
- c) L'organizzazione di momenti di riflessione e di percorsi metacognitivi;
- d) L'osservazione e l'auto-osservazione;
- e) La registrazione del percorso mediante l'utilizzo di portfolio, questionari, conversazioni mirate, attività di counseling, consigli orientativi (Allegato 8) e dell'E-portfolio di cui alle suddette Linee guida.
- f)

³ Cfr. art.4



9. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. n.275/1999 recante "Norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche", e, in particolare, l'articolo 10 concernente modelli di certificazione nazionali;
- D.P.R. n.249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104," Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a "Competenze chiave per l'apprendimento permanente";
- D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche";
- D.P.R. n.394/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e, in particolare il "Profilo dello studente";
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in particolare, l'articolo 3, concernente il "Sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;
- D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia";
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 101";
- Nota Miur 23/02/2017, Prot. n. 2000 "Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 3/2015). Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell'anno scolastico 2016/17;
- Documento UNESCO sulle competenze di cittadinanza mondiale;
- D.M. n.741 del 03/10/2017 recante disposizioni su "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione";
- D.M. n.742 del 03/10/2017 recante disposizioni sulla "Certificazione delle Competenze";
- C.M. 1865 del 10/10/2017, recante Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;
- LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica
- Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 - Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92
- Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria;
- Linee guida valutazione scuola primaria – Allegato A O.M. n.172 del 4 dicembre 2020.
- DM n.14 del 30 gennaio 2024 "Adozione dei modelli di certificazione delle competenze"
- DM n.183 del 07/09/2024 "Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica"



- LEGGE 1 ottobre 2024 , n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”;
- DM n.3 del 09/01/2025 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”;
- Nota all’OM 3 del 09/01/2025 “Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.”
- DM n.14 del 30 gennaio 2024 “Adozione dei modelli di certificazione delle competenze”
- DM n.183 del 07/09/2024 “Adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”
- LEGGE 1 ottobre 2024 , n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”;
- DM n.3 del 09/01/2025 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”;
- Nota all’OM 3 del 09/01/2025 “Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.”
-